

(N. 1972)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore PERSICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1951

Modificazioni di una disposizione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, da tempo è allo studio la riforma della legge sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. Diverse Commissioni hanno approfondito il problema ed elaborato delle proposte senza che però si sia, finora, giunti ad un progetto definitivo.

Sembra peraltro opportuno, in attesa della riforma organica del detto ordinamento, modificare una disposizione concernente gli albi nel senso di rendere possibile la permanenza nell'*albo speciale* per la magistrature superiori anche agli avvocati che, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nell'*albo speciale* e in quello del tribunale, intendano rimanere iscritti solo nel primo.

Un rapido sguardo al sistema col quale, in alcune legislazioni straniere, è regolato il patrocinio davanti alle magistrature superiori, può essere utile per chiarire lo scopo della riforma che si propone.

In Francia il numero degli avvocati che possono patrocinare dinanzi al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione è fissato per

legge. La organizzazione di questa speciale categoria di avvocati rimonta all'Ordinanza reale del 10 settembre 1817, che ne fissava il numero in 60. Essi sono nominati per decreto, su presentazione di uno degli avvocati titolari dalla speciale categoria e dopo un esame. Il loro ministero è obbligatorio innanzi alla Corte di cassazione, salvo casi eccezionali; essi hanno inoltre il diritto esclusivo di istruire e sostenere i ricorsi contenziosi presentati al Consiglio di Stato.

Nel Belgio la materia è regolata in modo analogo. Gli avvocati patrocinanti dinanzi la Corte di cassazione costituiscono un ordine separato da quello degli altri avvocati. Il loro numero, che dalla legge 5 agosto 1832 sull'organizzazione giudiziaria era stato fissato in 10, fu, con successivo decreto del 1836, elevato a 12. La nomina è fatta dal Re, su una terna presentata dalla Corte di cassazione riunita in assemblea plenaria. Essi devono risiedere nella città sede della Corte stessa: hanno il diritto di patrocinare davanti a tutte le giurisdizioni e, in maniera esclusiva, quello di postulare e

prendere conclusioni in materia civile davanti alla Corte di cassazione: davanti a questo collegio infatti gli avvocati di Corte d'appello hanno soltanto il diritto di difendere.

Il disegno di legge, che sottoponiamo al vostro esame, non intende risolvere oggi la grave questione dell'*albo chiuso* per le magistrature superiori, in quanto è evidentemente opportuno che essa venga affrontata in sede di riforma organica della legge. Si propone soltanto che, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi, un avvocato possa restare iscritto nel solo albo speciale, facendosi cancellare dall'albo di tribunale e divenendo così un avvocato esclusivamente «cassazionista».

In relazione a questa norma si propone inoltre di vietare l'iscrizione o il mantenimento in un albo ordinario o speciale, a *titolo d'onore*. A questo proposito la legislazione francese stabilisce che il titolo di *avvocato onorario* alla Corte di cassazione può essere conferito dal Consiglio dell'ordine agli avvocati dimissionari, iscritti nell'albo da venti anni.

L'iscrizione onoraria negli albi non sembra a noi conciliabile con la caratteristica attività che è propria della professione di avvocato. Più opportunamente, e con maggiore dignità per l'avvocato stesso, potrà essere sostituita dalla permanenza dell'avvocato anziano nel solo albo della Cassazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Dopo il quarto comma dell'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore, vengono aggiunti i due commi seguenti:

« Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi, l'avvocato può rimanere iscritto nel solo albo speciale ».

« Per nessun motivo sono consentiti l'iscrizione o il mantenimento, a titolo d'onore, in un albo ordinario o speciale ».